



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
*Direzione Generale per
l'Amministrazione, l'Informatica e le
Comunicazioni*

Affidamento del servizio di Asilo
Nido ubicato presso la sede
centrale del Ministero degli Affari

Durata: 3 anni educativi (fino a 36 mesi) dalla data di
stipula del contratto

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI	pag.4
TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI	pag.4
Art. 1 - Termini e definizioni	pag.4
Art. 2 - Oggetto dell'appalto	pag.5
Art. 3 - Durata del contratto	pag.6
Art. 4 - Tipologia di utenza	pag.6
Art. 5 - Orario e calendario di erogazione del servizio	pag.7
Art. 5 <i>BIS</i> - Erogazione del servizio nel quadro della pandemia COVID-19....	pag.7
TITOLO II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	pag.8
Art. 6 - Disposizioni generali	pag.8
Art. 7 - Progetto gestionale	pag.8
Art. 7.1 - Obblighi relativi al Progetto gestionale	pag.8
Art. 7.2 - Impegni relativi al Progetto gestionale oggetto di valutazione tecnica	pag.10
Art. 8 - Progetto educativo	pag.10
Art. 8.1 - Obblighi relativi al Progetto educativo	pag.10
Art. 8.2 - Ulteriori impegni relativi al Progetto educativo oggetto di valutazione tecnica.....	pag.13
Art. 9 - Ulteriori obblighi relativi al servizio a carico dell'OEA	pag.13
TITOLO III - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	pag.15
Art. 10 - Disposizioni generali relative al personale	pag.15
Art. 11 - Rapporto di lavoro	pag.15
Art. 12 - Personale impiegato nel servizio	pag.16
Art. 13 - Stabilità, variazione e reintegri del personale	pag.16
Art. 14 - Tipologia del personale	pag.17
Art. 15 - Requisiti del personale	pag.19
Art. 16 - Orario di lavoro del personale	pag.21
Art. 17 - Norme comportamentali del personale	pag.21
Art. 18 - Formazione del personale	pag.21
Art. 19 - Indumenti di lavoro	pag.22
TITOLO IV - SERVIZIO DI REFEZIONE	pag.23
Art. 20 - Disposizioni generali inerenti il servizio di refezione	pag.23
Art. 21 - Obblighi normativi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari.	pag.23
Art. 22 - Obblighi normativi di tipo igienico sanitario	pag.24
Art. 23 - Igiene del personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti	pag.24
Art. 24 - Conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche	pag.24
Art. 25 - Divieto di riciclo	pag.24
TITOLO V - PULIZIA E IGIENE AMBIENTI	pag.25
Art. 26 - Disposizioni generali	pag.25
Art. 27 - Servizi di piccola lavanderia	pag.28
Art. 28 - Caratteristiche dei prodotti detergenti e sanificanti	pag.28
Art. 29 - Rifiuti e materiali di risulta	pag.29

TITOLO VI - <i>NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO</i>	pag.30
Art. 30 - Disposizioni generali in materia di sicurezza	pag.30
TITOLO VII - <i>BENI IMMOBILI E MOBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ONERI A CARICO DEL MAECI</i>	pag.31
Art. 31 - Utilizzo dei beni mobili e immobili	pag.31
Art. 32 - Oneri a carico del MAECI	pag.32
TITOLO VIII - <i>MONITORAGGIO DEL CONTRATTO</i>	pag.34
Art. 33 - Disposizioni generali	pag.34
Art. 34 - Documentazione per i controlli di conformità	pag.35
Art. 35 - Customer satisfaction	pag.35
TITOLO IX - <i>ASPETTI CONTRATTUALI</i>	pag.36
Art. 36 - Corrispettivo e pagamenti	pag.36
Art. 37 - Revisione periodica dei prezzi	pag.37
Art. 38 - Garanzia definitiva	pag.37
Art. 39 - Spese contrattuali e oneri	pag.38
Art. 40 - Responsabilità - Assicurazioni	pag.38
Art. 41 - Subappalto	pag.41
Art. 42 - Cessione del contratto	pag.41
Art. 43 - Fallimento	pag.41
Art. 44 - Interruzione e/o sospensione temporanea del servizio	pag.41
Art. 45 - Inadempimenti e penali	pag.41
Art. 46 - Risoluzione del contratto	pag.43
Art. 47 - Recesso	pag.45
Art. 48 - Tutela della privacy	pag.45
Art. 49 - Comunicazioni	pag.45
Art. 50 - Foro competente	pag.45
ALLEGATI	pag.45

PRINCIPI GENERALI

L'Asilo Nido presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale svolge un servizio a spiccata vocazione educativa e formativa che, integrando l'opera della famiglia, concorre a stimolare la crescita e l'apprendimento dei bambini che lo frequentano, favorendo altresì l'armonizzazione della vita professionale e familiare del personale, in un ambiente lavorativo specifico quale quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, caratterizzato da continui movimenti da e per l'estero .

In questo contesto, utilizzando il metodo psicopedagogico Montessori a fondamento della propria offerta formativa, il Nido si propone di promuovere lo sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali dei piccoli, nonché le loro capacità di adattamento e di inclusione della diversità nel rispetto dell'identità individuale e culturale di ciascuno. A tale scopo il Nido deve garantire un ambiente adeguato e ricco di stimoli e personale qualificato che, in base alle conoscenze psico-pedagogiche, finalizza il proprio lavoro con obiettivi programmati ed in stretto rapporto con le famiglie.

TITOLO I **INDICAZIONI GENERALI**

ART.1 - TERMINI E DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) **Stazione appaltante:** Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni - (DGAI) Ufficio VI ;
- b) **Amministrazione:** il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
- c) **Operatore Economico Aggiudicatario (OEA):** il soggetto giuridico risultato aggiudicatario del presente appalto;
- d) **Orario di servizio:** le ore dedicate esclusivamente all'attività con i bambini;
- e) **Orario di lavoro:** orario di servizio e ore dedicate alle attività accessorie (extra orario di servizio);
- f) **Progetto educativo:** la progettazione educativa finalizzata alla creazione di un ambiente atto a favorire l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti; esso inoltre prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso-percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non, ecc.);
- g) **Progetto gestionale:** la progettazione finalizzata alla gestione della struttura, che descrive le pratiche, le procedure e le strategie, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto educativo;
- h) **Asilo Nido:** la struttura, ubicata all'interno della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che eroga un servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi;
- i) **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale :** il presente atto e relativi allegati;
- j) **Verbale di presa in consegna:** l'atto con il quale il MAECI concede in uso all'OEA gli spazi, gli arredi, le attrezzature, le macchine e quant'altro ivi presente secondo l'inventario custodito presso la DGAI - Ufficio II;

- k) **Inventario:** l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all'OEA, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- l) **Produzione dei pasti:** l'insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dall'OEA per la preparazione dei pasti;
- m) **Menù:** la lista delle preparazioni gastronomiche proposte ai bambini;
- n) **Preparazione gastronomica:** la pietanza, il cd. piatto, composta da uno o più alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile cruda o cotta;
- p) **Pasti:** la dizione generica pasti ricomprende le colazioni, i pranzi e le merende;
- q) **Dieta speciale:** pasto destinato a utenti affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie o di intolleranze alimentari;
- r) **Menù alternativo a carattere etico o religioso:** pasto destinato a utenti aderenti a specifiche religioni o culture;
- s) **Attrezzature di cucina:** strumenti necessari alla realizzazione dell'attività di produzione, trasporto e distribuzione dei pasti e delle derrate, ivi comprese la tegameria (pentolame e quant'altro possa occorrere per la cottura) e l'utensileria (es. coltelli, mestoli, teglie);
- t) **Macchine:** strumenti utilizzabili mediante trasformazione di energia (lavastoviglie, lavasciuga, frigorifero, macchine da cucina ecc.);
- u) **Impianti:** il complesso degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffreddamento, impianto idrico sanitario ecc.);
- v) **Referente del servizio con compiti di coordinamento educativo e gestionale:** indicato nel presente Capitolato anche come **Referente del servizio** o **Referente**, è la persona individuata dall'Ente Gestore per la gestione e supervisione del Progetto gestionale e didattico dell'Asilo Nido MAECI.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la gestione dell'Asilo Nido a favore dei destinatari indicati all'art. 4 del presente Capitolato, ubicato nella sede centrale del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito MAECI) Piazzale della Farnesina 1 - Roma con svolgimento del servizio in conformità alla normativa vigente e nei modi e nei tempi rappresentati nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.

La gestione prevede l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative e comprende altresì il servizio di refezione e gli altri servizi connessi al mantenimento ed al decoro della struttura, all'igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento dell'Asilo Nido.

Tali attività dovranno essere svolte dall'OEA per tutta la durata del contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato, si fa riferimento alla disciplina speciale sui servizi sociali a favore del Personale MAECI, al Regolamento dell'Asilo Nido presso il MAECI e, per quanto applicabile, alla vigente normativa nazionale, della Regione Lazio e del Comune di Roma in materia di Asili Nido, nonché alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di 3 anni educativi (anno educativo 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), fino ad un massimo di 36 mesi.

Ciascun anno educativo inizia entro la seconda settimana di settembre, fatte salve eventuali differenti date di inizio stabilite dalle competenti autorità o concordate tra l'Amministrazione e l'OEA previa adeguata motivazione, e termina il 31 luglio di ciascun anno. Nel mese di agosto degli anni 2023, 2024 e 2025 il servizio non sarà erogato e pertanto per questi mesi non verrà corrisposta all'OEA la retta mensile. L'appalto terminerà il 31 agosto 2025.

Il contratto è immediatamente efficace per l'OEA, mentre lo è per il MAECI soltanto a conclusione dei connessi adempimenti amministrativi secondo le disposizioni di legge.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, previa richiesta del MAECI, l'OEA si impegna ad assicurare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA

Il servizio di Asilo Nido presso il MAECI è riservato esclusivamente agli aventi diritto secondo quanto previsto sia dalla normativa di riferimento di questo Ministero per quanto concerne i servizi sociali erogati a favore del personale dipendente in servizio presso la sede centrale dell'Amministrazione, sia dal Regolamento di funzionamento dell'Asilo Nido e dal bando annuale di iscrizione.

È previsto, secondo i termini di legge l'inserimento di bambini diversamente abili, richiedenti personale di sostegno. L'Operatore Economico Affidatario (OEA) e l'Amministrazione, in collaborazione con il Pediatra del Nido, con la famiglia ed eventualmente con altri specialisti di settore individueranno congiuntamente le modalità e gli interventi necessari a garantire ai bambini diversamente abili iscritti al Nido le effettive possibilità di integrazione. Le modalità di erogazione di predetto servizio saranno definite con separato accordo tra Amministrazione e OEA. L'importo totale del contratto di cui alla Tabella n. 1 del Disciplinare di gara e successivi periodi non include pertanto la remunerazione per tale servizio aggiuntivo eventuale.

L'Asilo Nido è di norma organizzato in tre distinte sezioni, così composte:

- una prima macro-area composta da bambini entro il primo anno di età,
- una seconda macro-area composta di bambini di età compresa tra i 13 (tredici) e 24 (ventiquattro) mesi,
- una terza macro-area composta di bambini di età superiore ai due anni.

Le macro-aree sono suddivise in nuclei che rispettano un rapporto numerico medio personale educativo/bambini di 1 a 6, fatta salva l'organizzazione dei bambini in gruppi omogenei per fascia d'età e competenze. A ciascun nucleo va assegnato un educatore di riferimento.

Al principio di ciascun anno educativo compreso nel presente appalto, il MAECI - esaminate le domande d'iscrizione all'Asilo Nido - comunicherà all'OEA la graduatoria dei nuovi ammessi, onde consentire l'organizzazione degli inserimenti, nonché l'elenco dei bambini già iscritti che hanno confermato la propria frequenza al Nido.

Fermo restando il limite dei posti disponibili autorizzati dal Comune di Roma Capitale per il Nido MAECI, attualmente 50, l'OEA si impegna ad accogliere: i bambini nuovi ammessi, i confermati alla frequenza e, nel caso di posti residui disponibili o resisi eventualmente disponibili nel corso dell'anno educativo e

comunque non oltre il 15 maggio dell'anno educativo di riferimento, le nuove iscrizioni comunicate dal MAECI.

ART.5 - ORARIO E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. Il servizio non potrà iniziare prima delle ore 8:30 e non potrà concludersi dopo le ore 17:00. L'orario effettivo sarà comunicato dall'Amministrazione all'inizio di ciascun anno educativo. L'Amministrazione si riserva di comunicare eventuali variazioni della fascia di servizio durante l'anno educativo.

L'Asilo Nido resterà chiuso nel mese di agosto, nei giorni festivi e nel giorno di ricorrenza del Patrono di Roma.

ART. 5 BIS - EROGAZIONE DEL SERVIZIO NEL QUADRO DELLA PANDEMIA COVID-19

Nell'eventualità che l'erogazione del servizio di Asilo Nido sia soggetta a prescrizioni di natura sanitaria o di altro tipo emanate dalle Autorità nazionali e/o locali al fine di gestire o contrastare il contagio del virus Covid-19 o di altre pandemie che dovessero diffondersi nel periodo di durata del contratto, l'OEA si impegna ad addivenire ad un accordo integrativo con il MAECI al fine di consentire il puntuale rispetto delle suddette prescrizioni ed il conseguente espletamento del servizio.

Mediante accordo le parti - OEA e MAECI - potranno concordare tutte le modifiche al presente Capitolato necessarie ai fini dell'erogazione del servizio nel quadro della situazione sopra descritta, ad esclusione di quanto stabilito agli artt. 36 e 44 con riferimento all'ammontare del corrispettivo dovuto all'OEA, che permane invariato. L'accordo sottoscritto ai sensi del presente articolo dovrà indicare specificatamente quali aspetti della prestazione dovuta dall'OEA ai sensi del Capitolato speciale e descrittivo del servizio di cui trattasi saranno soggetti a modifica. In assenza di una specifica previsione di modifica, si applica quanto previsto nel Capitolato.

Resta ferma la possibilità di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'OEA dovrà in ogni caso attenersi alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia di lotta al Covid-19.

TITOLO II CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA è tenuto a gestire il servizio nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia, ove applicabile, nonché nel rispetto del presente Capitolato e del Progetto gestionale ed educativo presentato in sede di gara.

Tutti gli oneri economici non esplicitamente inclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico dell'OEA.

ART. 7 - PROGETTO GESTIONALE

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli ulteriori impegni assunti in sede di gara attraverso la predisposizione del Progetto gestionale, sì da assicurare la regolare attività dell'Asilo Nido.

Art. 7.1 - Obblighi relativi al Progetto gestionale

In generale, l'OEA provvede al funzionamento del servizio di Asilo Nido secondo quanto di seguito specificato:

- a) L'OEA si impegna a richiedere immediatamente alle competenti Autorità l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, a farsi carico di tutti gli adempimenti procedurali connessi al suo rilascio e a sostenerne i relativi costi.
- b) L'OEA si impegna a svolgere il servizio di Asilo Nido esclusivamente nei confronti degli utenti indicati dal MAECI. E' pertanto vietata qualsiasi attività nei confronti di estranei.
- c) L'OEA si impegna a garantire - sin dal primo giorno di attivazione - l'erogazione completa del servizio, così come prevista nel presente Capitolato tecnico ed integrata in sede di offerta.
- d) L'OEA si impegna a dare attuazione al Progetto gestionale in modo da garantire l'organicità e la coerenza dello stesso in relazione all'organizzazione e impiego del personale, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia dei locali e all'erogazione del servizio di refezione e lavanderia, nonché a fornire i materiali necessari al funzionamento del Nido come di seguito specificati.
- e) L'OEA si impegna, facendosi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno del Nido, a curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi necessari, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta e tenendo conto delle esigenze che il MAECI di volta in volta evidenzierà.
- f) L'OEA assume tutta la responsabilità e gli oneri inerenti la gestione e conduzione del Nido, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei locali (compresa la tinteggiatura delle pareti), delle attrezzature, delle macchine (es. frigorifero, lavastoviglie e attrezzature da cucina) e degli arredi, la pulizia giornaliera, periodica e straordinaria dei locali, l'erogazione del servizio di refezione (approvvigionamento, produzione e somministrazione pasti preparati presso la cucina presente nell'Asilo Nido) e di lavanderia.

- g) L'OEA si impegna a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le stoviglie per il consumo dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate e biberon) le tovagliette ed ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua).
- h) L'OEA si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la fornitura della biancheria necessaria (es. lenzuolini, bavaglini, teli bagno, coperte per le sezioni del sonno ecc.), la sua sostituzione e/o reintegrazione in caso di necessità, nonché il relativo servizio di lavanderia e di stireria.
- i) L'OEA si impegna a garantire la presenza di un medico - Pediatra convenzionato ASL per tre giorni a settimana (dalle ore 08:30 alle ore 10:30) in locali idonei non adibiti allo svolgimento di attività educative - pulizia - igiene dei bambini, in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Capitolato speciale. E' fatto obbligo al Pediatra del Nido MAECI di visitare i bambini soltanto in presenza dei genitori o di persone da questi ultimi autorizzate con delega specifica. Solo su richiesta del gruppo Educativo/Referente del servizio e/o in casi di oggettiva urgenza, il Pediatra potrà svolgere la propria attività di visita e cura dei bambini all'esterno degli spazi all'uopo adibiti. In tali circostanze, la visita dovrà essere effettuata comunque in presenza di un Educatore/Educatrice, del Referente del servizio o, in caso di giustificata assenza di queste figure, di un operatore/operatrice ausiliaria. Al Pediatra si estendono i divieti di cui al successivo art. 8.1 lett. c) di questo Capitolato.
- j) L'OEA si impegna a fornire tutto il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale tutto e dei bambini (creme, pannolini, guanti a perdere, prodotti per l'igiene, ecc.), materiale sanitario per i piccoli interventi di pronto soccorso, nonché materiale per la pulizia dei locali, che sia a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio. L'OEA si impegna, altresì, a garantire l'utilizzo di materiali igienici specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari condizioni di salute del bambino.
- k) L'OEA si impegna a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative (materiale didattico e cancelleria, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino.
- l) L'OEA si impegna a mettere a disposizione piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dall'insegnante di sostegno o dal Pediatra in relazione alla specifica disabilità dei bambini ammessi.
- m) L'OEA si impegna a garantire la fornitura dei generi alimentari, la preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche, con tutte le garanzie di sicurezza e d'igiene previste dalla normativa vigente e come meglio specificato al Titolo IV. I pasti devono essere preparati in loco. Deve essere garantita, previa richiesta specifica, la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino problemi di alimentazione certificati dal medico o manifestino esigenze collegate al credo religioso delle famiglie.
- n) L'OEA si impegna a riscuotere le rette mensili a carico delle famiglie degli utenti del servizio e trasmettere alla DGAI Ufficio VI, entro il giorno dieci di ogni mese, il prospetto riepilogativo relativo alle presenze, alle riscossioni ed alle morosità degli utenti.

- o) L'OEA si impegna ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie, di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione dell'Asilo Nido previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.
- p) L'OEA risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del MAECI e salvi gli interventi a favore dell'OEA da parte di imprese assicuratrici. L'OEA sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare l'OEA risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio.
- q) Nei rapporti con i terzi, l'OEA si impegna ad usare esclusivamente il proprio nome e, in nessun caso e per nessuna ragione, a presentarsi con la denominazione "Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".
- r) Nei rapporti con i terzi, l'OEA si impegna a qualificarsi come "Ente gestore/Affidatario del servizio di Asilo Nido presso l'Asilo Nido del MAECI/Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".
- s) L'OEA è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto al MAECI l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.

Art. 7.2 - Impegni relativi al Progetto gestionale oggetto di valutazione tecnica

Fermo restando quanto previsto all'art. 7.1, l'OEA si obbliga altresì ad osservare gli ulteriori impegni relativi al Progetto gestionale assunti in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che verrà sottoscritto fra l'OEA e il MAECI.

Al tal fine, si fa presente che l'OEA può prevedere, assumendosene l'impegno in sede di gara, l'organizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per il personale - ulteriori rispetto a quelli di cui all'art.18 - diretti a conseguire un miglioramento del servizio.

ART. 8 - PROGETTO EDUCATIVO

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di cui ai successivi numeri del presente articolo e gli impegni assunti in sede di gara per quanto concerne i contenuti del Progetto educativo, atto ad assicurare la regolare attività pedagogica dell'Asilo Nido.

Art. 8.1 - Obblighi relativi al Progetto educativo

L'OEA provvede ad elaborare ed attuare il Progetto educativo nel rispetto ed in applicazione del metodo montessoriano quale quadro pedagogico di riferimento dell'Asilo e secondo quanto di seguito specificato.

Il Progetto educativo deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con la verifica da parte del Referente del servizio dell'attuazione del Progetto stesso.

Il Progetto educativo deve specificare - nel rispetto ed in applicazione del metodo montessoriano - le modalità organizzative e pedagogiche relative:

- all'**ambientamento/accoglienza dei bambini e dei loro genitori**, ponendo particolare attenzione al primo ingresso dei bambini al Nido;

- all'**organizzazione educativa**, definendo le attività (didattiche, di gioco, laboratori, ecc.), gli spazi, i tempi ed i materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- alla **gestione della giornata**, con la definizione e l'organizzazione delle attività di routine;
- alle **azioni di interoperabilità sinergica e di comunicazione con le famiglie**;
- agli **strumenti e azioni per la continuità Nido-scuola dell'infanzia**.

Fermo restando quanto proposto nel Progetto educativo presentato in sede di offerta, l'OEA si impegna:

- a) a predisporre - all'inizio dell'inserimento - schede personali per ciascun bambino, da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso con le modalità previste all'articolo 9 a). "*Monitoraggio del servizio*";
- b) a predisporre, sulla base del Progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere e a trasmetterla al MAECI prima dell'inizio dell'anno educativo;
- c) in considerazione del fatto che i dipendenti del MAECI possono essere destinati a prestare servizio all'estero, dove spesso si trasferiscono insieme ai familiari, e che occorre agevolare i bambini nel processo di ambientamento e di inserimento, anche scolastico, nel Paese straniero, l'OEA si impegna ad assicurare - per l'intera durata di ciascun anno educativo - **la compresenza con le educatrici di lingua italiana, per almeno 20 ore settimanali, di un insegnante di lingua inglese** nelle classi dei sezioni bambini dai 18 mesi in poi, per lo svolgimento di attività specifiche di apprendimento della lingua inglese, anche con la collaborazione delle educatrici di lingua italiana. L'OEA dovrà individuare una figura idonea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

N.1) diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o laurea magistrale in lingua inglese o titolo di studio equivalente conseguito all'estero;

In alternativa al requisito N.1) laurea magistrale in scienza dell'educazione o titolo equivalente e possesso di un certificato - rilasciato da un ente valutatore della conoscenza della lingua ritenuto idoneo dall'Amministrazione - attestante la conoscenza della lingua inglese al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

N.2) comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'insegnamento di lingua inglese, con preferenza per figure professionali in possesso di esperienza nell'insegnamento ai bambini fino a 10 anni di età;

N.3) preferenziale, in caso di equiparazione tra i requisiti 1) e 2), alternativo al requisito 2) in caso di mancanza di candidati in possesso di suddetto requisito: corso della durata di almeno 70 ore di formazione complessive (di cui almeno 50 in aula) finalizzato all'acquisizione di tecniche di insegnamento della lingua straniera;

4) capacità, valutata da apposita commissione di valutazione istituita dall'OEA a tal scopo, di poter svolgere l'incarico affidato, tenuto conto della particolare categoria di utenti.

Onde garantire una effettiva compresenza con il personale educativo e ausiliario, è fatto divieto all'OEA di computare l'insegnante di lingua inglese ai fini del calcolo del rapporto numerico bambini/personale educativo e bambini/personale ausiliario richiesto dalla Stazione appaltante nell'art. 12 del presente Capitolato. E' fatto inoltre tassativo divieto all'OEA di adibire - anche occasionalmente - l'insegnante di lingua inglese ad attività relative alla cura dei bambini (igiene personale, pulizia di ogni genere e tipo, cambio degli indumenti). Il divieto è esteso alle attività di preparazione al riposo pomeridiano, alla presenza solitaria (in assenza di compresenza di un

educatore) nella stanza del sonno, nonché alle attività del risveglio svolte dal gruppo educativo sempre nella stanza del sonno.

d) a organizzare un laboratorio “esclusivo” di lingua inglese destinato ai bambini dai 24 mesi in poi (a secondo del livello di sviluppo del linguaggio di ciascun bambino), suddivisi per gruppi composti fino ad un massimo di 6 bambini, in cui l’insegnante di inglese (che può essere il medesimo selezionato dall’OEA per l’attività di compresenza di cui alla precedente lett. c), dovrà realizzare, all’interno della classe o in altri spazi del Nido dedicati all’attività laboratoriale, sotto la sorveglianza di almeno un educatore, programmi di apprendimento della lingua straniera (della durata minima di 30 minuti ciascuno), **per un totale di almeno 3 ore settimanali di laboratorio**. Al personale impiegato per la realizzazione del laboratorio esclusivo di lingua inglese, si estendono i divieti previsti per l’insegnante di lingua inglese di cui alla lettera c), a cui si rimanda anche per quanto concerne i requisiti di professionalità;

e) a organizzare due laboratori formativi obbligatori continuativi nel corso dell’anno educativo, differenziati a seconda dell’età dei bambini e coerenti con il Progetto educativo montessoriano proposto dall’OEA nella propria relazione tecnica di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara, finalizzati a sviluppare nei bambini specifiche competenze per ciascuna area di sviluppo psicologico (Perceptiva, Motoria, Sensoriale, Emotivo- Affettiva, Cognitiva, Espressivo-comunicativa, Sociale). I due laboratori formativi dovranno essere scelti tra quelli della seguente lista:

- laboratori artistico-creativi (ad esempio pittura, musica, altro);
- laboratori di percezione sensoriale e cognitiva;
- laboratori di manipolazione tattile,
- altri laboratori proposti dall’offerente, ma attinenti con il Progetto educativo esposto nell’offerta tecnica.

Suddetti laboratori dovranno essere realizzati dal personale educativo in servizio presso il Nido MAECI, adeguatamente formato dall’OEA secondo quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara;

f) dare attuazione al quadro progettuale di interventi - proposti in sede di gara - finalizzati all’integrazione dei bambini diversamente abili e dei bambini di etnia e/o cultura diversa;

g) realizzare gli interventi integrati e le attività a sostegno della genitorialità, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei genitori della realtà del Nido MAECI nella sua totalità. Nello specifico, l’OEA deve dare attuazione al **progetto di comunicazione** - anche personalizzata - proposto nella sua offerta e destinato ai genitori al fine di informarli periodicamente sulle attività didattiche svolte al Nido, nonché sui progressi compiuti dai bambini iscritti;

f) a prevedere uno spazio accoglienza dove i bambini possono sostare con i familiari e gli educatori di riferimento durante i momenti di accoglienza e ricongiungimento;

g) a riportare su apposito registro le presenze dei bambini;

h) a verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata;

- i) nel caso di assenze, a riammettere i bambini al Nido previa consegna dei documenti giustificativi, come previsto dal Regolamento dell'Asilo Nido MAECI. Nel caso di assenze ingiustificate protratte per più giorni dovrà essere data idonea comunicazione al MAECI. Tale comunicazione dovrà essere inviata inderogabilmente al 20° giorno di assenza per permettere il subentro di nuovi utenti in caso di decadenza degli assenti;
- l) a fornire ai bambini lo spuntino, il pranzo e la merenda, tenendo conto della fascia d'età e delle indicazioni date dal Pediatra del Nido, in linea con quanto disposto dal Comune di Roma e dal presente Capitolato (cfr. Titolo IV - Servizio di refezione).
- m) a verificare con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'adozione di diete speciali, assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, in accordo con il Pediatra.
- n) a verificare con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'utilizzo di materiali igienici specifici (es. anallergici), assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni del caso, in accordo con il Pediatra.
- o) a garantire sempre la presenza costante e continuata del personale addetto (Educatori/Educatrici) nel luogo e nelle ore dedicate al sonno.

ART. 8.2 - Ulteriori impegni relativi al Progetto educativo oggetto di valutazione tecnica

Fermo restando quanto previsto all'art.8.1, ed in aggiunta agli obblighi di servizio in esso indicati, l'OEA si obbliga ad osservare gli ulteriori impegni relativi al Progetto educativo assunti in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che verrà sottoscritto, così come descritti nel Disciplinare di gara (punto 16.1) e nell'Allegato 3 del Disciplinare di gara "Documento n. 3 - Tabella Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica".

I divieti di cui all'art. 8.1 lett. c) del presente Capitolato si estendono a tutto il personale non in servizio permanente presso il Nido MAECI, impiegato a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività laboratoriali obbligatorie e non obbligatorie, sul quale l'OEA dovrà garantire adeguata sorveglianza.

ART. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO A CARICO DELL'OEA

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'OEA si obbliga ad assicurare lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

a. Monitoraggio del servizio

Al fine di definire possibili azioni di miglioramento del servizio, l'OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto gestionale ed educativo.

A tal fine:

- a.1 L'OEA è tenuto a svolgere almeno n. 1 incontro mensile collettivo, al di fuori dell'orario di servizio, al quale devono partecipare gli educatori, il Referente del servizio e il Referente Vicario per dare modo al gruppo educativo di discutere con il Direttore/Coordinatore Pedagogico di tutte le criticità inerenti il servizio (*cd. spazio di confronto*), redigendo apposito verbale.

a.2. Qualora richiesto dal MAECI, l'OEA è tenuto a organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, incontri ai quali devono partecipare gli educatori/personale ausiliario e il Referente e/o il Referente Vicario per dare modo al MAECI di discutere di eventuali criticità inerenti il servizio.

a.3. L'OEA è tenuto a presentare al MAECI, con cadenza mensile e in allegato alla fattura, un breve resoconto sull'andamento del servizio, sulle presenze dei bambini e sulle rette riscosse.

a.4. Al termine di ogni anno educativo, l'OEA è tenuto a predisporre una relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, inviandola al MAECI.

a.5. L'OEA deve tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini che frequentano il Nido, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa); tale registro deve essere collocato presso la segreteria del Nido.

a.6. L'OEA deve tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato presso la segreteria del Nido.

a.7. L'OEA è tenuto ad aggiornare costantemente durante il percorso formativo le schede personali di ciascun bambino. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di preconstituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola materna secondo la logica della continuità educativa.

Pertanto al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti:

- modalità ed esiti dell'inserimento;
- modalità di relazione con i genitori;
- modalità di relazione con il personale educativo;
- modalità di relazione con i coetanei;
- tappe dello sviluppo evolutivo;
- raggiungimento degli obiettivi formativi;
- obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione.

a.8. L'OEA è tenuto a supportare il MAECI in tutti gli adempimenti richiesti dagli organi competenti in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio.

b. Continuità educativa

b.1. L'OEA deve garantire la stabilità del personale educativo ed ausiliario (limitando al minimo gli avvicendamenti), la presenza dell'educatore di riferimento per ciascun nucleo, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione (nominativo).

b.2. Ove richiesto, l'OEA deve garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai Progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino.

TITOLO III PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

L'OEA è tenuto ad assicurare il servizio con personale capace ed idoneo sotto il profilo fisico, deontologico, penale, professionale e sanitario, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. L'OEA deve effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente a tale scopo.

L'OEA assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto in materia di tutela dei lavoratori.

Il MAECI si riserva il diritto di richiedere all'OEA la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A seguito di eventi acclarati, il MAECI si riserva la facoltà di richiedere all'OEA di effettuare a cura e spese dell'OEA stesso la ricerca di patogeni, stafilococchi e enterotossici sul personale impiegato nel servizio. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il periodo della bonifica, con obbligo dell'OEA di provvedere alla loro sostituzione.

Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, deve essere immediatamente allontanato dal servizio e sostituito. Potrà essere riammesso a seguito di produzione di certificato medico che ne attesti la buona salute e l'assenza di agenti patogeni.

ART. 11 - RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del personale impiegato come Referente Vicario, Educatore, Ausiliario, Cuoco e Segretario dovrà essere retto da regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato e/o determinato, con le previste definizioni dell'orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio) a tempo pieno, regolamentato da un CCNL di settore, di cui all'art.51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con esclusione di ogni forma di collaborazione e di impiego con contratto d'opera.

E' altresì obbligo dell'OEA l'applicazione dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.).

Il rapporto di lavoro del personale impiegato come Referente del servizio con compiti di coordinamento e gestionale, Pediatra, Insegnante di lingua inglese, nonché del personale impiegato dall'OEA per la realizzazione degli ulteriori impegni assunti in sede di gara, potrà essere retto anche da contratti di lavoro flessibile come previsti dalla normativa vigente.

Anche con riferimento al personale di cui al precedente periodo, l'OEA è tenuto ad assicurare il servizio con personale capace ed idoneo sotto il profilo fisico, deontologico, penale, professionale e sanitario, così come previsto dalla normativa vigente in materia. L'OEA deve effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente a tale scopo.

Il servizio svolto presso l'Asilo Nido non costituisce, in alcun caso ed in alcuna forma, titolo a qualsivoglia riconoscimento o aspettativa di rapporto comunque denominato con il MAECI.

ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'OEA deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal MAECI.

Nella gestione del servizio l'OEA deve costantemente garantire nel corso dell'intera durata del servizio giornaliero di Asilo Nido un rapporto numerico medio personale del Nido - bambini pari a 1:6 per quanto riguarda il rapporto educatori - bambini e a 1:15 per quanto concerne il rapporto personale ausiliario addetto ai servizi generali (escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti).

Fermi restando i suddetti rapporti numerici, che devono sempre e comunque essere rispettati per l'intera durata del servizio, eventuali modifiche introdotte da successive disposizioni normative verranno congiuntamente esaminate d'intesa con il MAECI, anche per la valutazione delle implicazioni finanziarie connesse.

In presenza di bambini diversamente abili, l'organico del Nido sarà integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con il Referente del servizio del Nido, il Pediatra del Nido ed un rappresentante del MAECI - in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di settore, secondo quanto previsto all'art.4 e all'art.36.

ART. 13 - STABILITÀ, VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE

L'OEA si obbliga - in base all'ordinamento vigente, compatibilmente con la disponibilità degli interessati e senza soluzione di continuità - ad assumere il personale (Educatori - ivi incluso il Referente vicario, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Capitolato - Segretario, Personale Ausiliario e Cuoco) impiegato presso l'Asilo Nido MAECI dal precedente Ente gestore, anche se collocato in sospensione temporanea dal lavoro.

Tale obbligo non si applica nei confronti del personale impiegato dal precedente Ente gestore per il solo svolgimento di laboratori presso l'Asilo Nido MAECI.

L'OEA si impegna altresì ad applicare - nei confronti di tutto il personale riassunto - un CCNL di settore, di cui all'art.51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, e compatibilmente con le sue esigenze organizzative, un trattamento giuridico, retributivo e previdenziale non inferiore a quello goduto con il precedente gestore (inclusi eventuali superminimi o assegni *ad personam*), ivi compresi il livello d'inquadramento e l'anzianità di servizio.

Al fine di evidenziare gli oneri connessi con il suddetto obbligo, nell'**Allegato 1** del presente Capitolato è indicato il numero di dipendenti (Educatori, Segretario, Personale ausiliario e Cuoco) in servizio presso il Nido MAECI alle dipendenze del precedente OEA, la retribuzione lorda mensile corrisposta e gli oneri a carico del datore di lavoro per l'anno educativo 2020-2021, in conformità a quanto dichiarato da quest'ultimo.

L'OEA si impegna, salvo casi non imputabili alla sua volontà, a garantire la massima stabilità del personale educativo e ausiliario per tutta la durata contrattuale, al fine di assicurare la massima continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo e

ausiliario costituiscono, previi ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Prima dell'attivazione del servizio e prima dell'inizio di ciascun anno educativo, l'OEA predispone e trasmette al MAECI l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando - per ciascuno - il relativo curriculum.

L'OEA dovrà inoltre allegare dichiarazione in cui conferma di aver effettuato le verifiche di cui all'art.10 del presente Capitolato e che queste hanno avuto esito positivo.

Suddetto adempimento dovrà essere compiuto anche per il personale esterno impiegato nei laboratori all'atto dell'attivazione degli stessi.

Prima dell'attivazione del servizio, l'OEA provvede a trasmettere al MAECI comprova dell'impegno a riassumere il personale già in servizio presso il precedente Ente gestore e dell'eventuale rifiuto all'assunzione da parte dell'interessato.

Eventuali variazioni nei suddetti elenchi che dovessero intervenire nel corso dell'anno educativo saranno tempestivamente comunicate al MAECI.

Entro un mese dall'inizio di ciascun anno educativo l'OEA predispone e trasmette al MAECI, in coerenza con il Progetto educativo, il programma di turnazione del personale (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per sezione, con descrizione delle relative attività ed evidenziando le presenze previste. Eventuali variazioni del suddetto programma di turnazione saranno comunicate tempestivamente al MAECI.

In caso di assenza del personale, l'OEA è tenuto comunque a garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alla tempestiva sostituzione (entro due ore) dell'operatore assente con altro operatore di cui all'elenco presentato ai sensi del presente articolo in possesso degli stessi requisiti, in modo da rispettare il rapporto bambini-operatori contrattualmente previsto.

Tale sostituzione viene tempestivamente comunicata dall'OEA al MAECI.

E' fatto comunque salvo il diritto del MAECI di richiedere, con nota motivata, la sostituzione degli operatori che, previo accertamento, non risultino capaci o idonei o abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza.

In caso di positivo accertamento, l'OEA deve provvedere alla sostituzione dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del MAECI. La mancata sostituzione comporta la risoluzione del contratto.

ART. 14 - TIPOLOGIA DEL PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, sono impiegate le seguenti tipologie di personale:

a) Referente del servizio con compiti di coordinamento educativo e gestionale (d'ora in avanti denominato Referente del servizio): il Referente è responsabile del Progetto gestionale ed educativo e della Direzione del Nido. Supervisiona e gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro e la formazione del personale.

Nello specifico, il Referente:

- provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del Nido;
- pianifica l'attività del gruppo educativo (inclusa l'attività di ingresso e di primo ambientamento dei bambini) e di tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio e ne verifica la qualità, confrontandosi a riguardo con il MAECI e con tutti gli altri attori coinvolti, garantendo il raccordo con i servizi della prima infanzia comunale e con gli altri servizi educativi del territorio, con i servizi sociali e sanitari;
- garantisce la massima trasparenza nella gestione dei servizi, prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione.

Il Referente monitora altresì l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento. Sentito l'OEA, prospetta inoltre all'Amministrazione le eventuali modifiche che si rendano necessarie ed opportune in relazione a variazioni di disposizioni applicabili o ad esigenze emerse.

Il Referente del Nido MAECI non può svolgere nel contempo il ruolo di educatore. Il Referente dovrà essere impiegato con regolare contratto al servizio del Nido MAECI per non meno di 25 ore settimanali, prevalentemente distribuite durante la prima parte del servizio del Nido, e concordate previamente con questa Amministrazione.

b) Referente vicario: il Referente vicario del Servizio collabora e supporta la direzione pedagogica nell'implementazione del Progetto educativo proposto dall'OEA e nella gestione dei rapporti con il personale del Nido, sulla base delle direttive indicate dal Referente del servizio. Il Referente vicario verifica periodicamente l'andamento del servizio, segnalando al Referente eventuali problematiche e criticità, in particolare con riguardo al rispetto del Regolamento del Nido MAECI. D'intesa con il Referente, egli segue l'andamento degli ambientamenti dei bambini nella diverse classi, e sulla base degli elementi acquisiti, individua gli eventuali miglioramenti da apportare all'attività svolta dagli educatori. Il Referente vicario cura, sempre d'intesa con il Referente del Servizio, i rapporti con le famiglie del Nido, ed in particolare è incaricato dell'esecuzione del progetto di comunicazione specifico rivolto ai genitori di cui all'art. 8.1 lett. g) del presente Capitolato. L'attività del Referente vicario del Servizio deve essere svolta da un educatore, individuato dall'OEA tra il personale educativo in servizio in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Capitolato, e non può essere inferiore alle 10 ore settimanali, distribuite compatibilmente con l'attività educativa svolta da quest'ultimo. Nel caso di carenza di personale in possesso dei requisiti necessari stabiliti per questo incarico, l'Amministrazione si riserva di valutare la candidatura di educatori in servizio presso il Nido MAECI ritenuti idonei dall'OEA - in virtù dell'esperienza maturata - a ricoprire tale ruolo.

c) Educatore: il compito degli educatori consiste nel provvedere con la massima diligenza e cura alla vigilanza, all'assistenza, all'alimentazione, alla perfetta igiene dei bambini, all'attività socio-pedagogica e ludico ricreativa dei bambini e quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal Referente del servizio e per suo tramite dal Referente vicario. Inoltre, gli educatori si relazionano con il gruppo educativo e sono in costante rapporto con le famiglie allo scopo di agevolare l'evoluzione affettiva e lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini. Fermi restando gli obblighi in materia contrattuale di cui all'art. 13, l'OEA si obbliga ad assumere il personale educativo con contratto *full time*.

d) Cuoco: il cuoco è responsabile della tenuta della cucina, delle ordinazioni delle derrate, del controllo delle forniture verificandone la conformità agli standard di qualità previsti alimentari dalla normativa

vigente, della conservazione e manipolazione degli alimenti e della preparazione dei pasti previsti nel menu giornaliero, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, della tenuta del manuale di autocontrollo e della piena attuazione dello stesso. Fermi restando gli obblighi in materia contrattuale di cui all'art. 13, l'OEA si obbliga ad assumere il cuoco con contratto *full time*. Al cuoco non possono essere affidati compiti ultronei rispetto a quanto descritto nella presente lettera.

e) Personale ausiliario: il personale ausiliario deve provvedere con massima cura alla custodia e alla cura dei locali e del guardaroba, nonché alla lavanderia; inoltre deve collaborare con gli educatori in particolari momenti o situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di un ulteriore supporto. Deve collaborare con il cuoco, nella tenuta della cucina e in quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento dell'Asilo Nido, secondo le indicazioni date dal Referente e per suo tramite dal Referente Vicario. Fermi restando gli obblighi in materia contrattuale di cui all'art. 13, l'OEA si obbliga ad assumere il personale ausiliario con contratto *full time*.

f) Segretario: al Segretario sono affidati compiti di carattere organizzativo, amministrativo e contabili relativi al funzionamento del Nido. Fermi restando gli obblighi in materia contrattuale di cui all'art. 13, l'OEA si obbliga ad assumere il Segretario con contratto *full time*.

g) Medico specializzato in pediatria: il medico Pediatra è responsabile, in linea con le disposizioni vigenti, del controllo dello stato di salute dei bambini sia in via preventiva che in caso di insorgenza di patologia o in presenza di visibili condizioni ostative alla frequenza. Esamina la certificazione medica necessaria ai fini del reingresso dei bambini che si sono assentati. Provvede inoltre al monitoraggio e all'adeguamento del trattamento dietetico dei singoli bambini.

La presenza del Pediatra al Nido dovrà essere assicurata dall'OEA per almeno 2 ore al giorno, per 3 giorni alla settimana a giorni alterni (con inizio obbligatorio all'apertura del servizio) oltre che ogni qual volta la situazione sanitaria lo richieda.

ART.15 - REQUISITI DEL PERSONALE

Fermo restando quanto previsto all'art.13 in merito all'obbligo di riassunzione, di specifiche tipologie di personale già in servizio, per le nuove assunzioni l'OEA si obbliga ad impiegare personale in possesso di specifica formazione, preparazione ed esperienza, come di seguito precisato:

a) Referente del servizio con compiti di coordinamento educativo e gestionale

La persona incaricata dall'OEA dovrà possedere i seguenti requisiti:

a.1) aver conseguito una Laurea o Diploma di Laurea in materie pedagogiche o psicologiche (Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Psicopedagogia o lauree equipollenti) oppure Diploma del corso di laurea triennale per educatore nelle comunità infantili o equivalenti;

a.2) aver maturato una previa esperienza di almeno 4 anni educativi in asili nido - scuole dell'infanzia con funzioni di direzione/coordinamento/Referente del servizio;

in alternativa al requisito a.2), a.2.1) esperienza di almeno 10 anni educativi in asili nido - scuole dell'infanzia con incarico di educatore/educatrice;

a.3) previa esperienza di almeno 2 anni educativi in scuole dell'infanzia/asili nido di ispirazione/approccio montessoriano (così come chiaramente riportato nel progetto educativo di questi istituti) con incarico di Referente, o di almeno 5 anni educativi con incarico di educatore/educatrice;

in alternativa al requisito a.3), a.3.1) essere in possesso di una specifica formazione montessoriana (a titolo esemplificativo: frequenza con esito positivo di corsi di formazione per educatori e/o formatori Montessori) per un monte ore complessivo di corso pari a 500 ore di attività.

I requisiti a.1) a.2.1) e a.3.1) costituiscono **requisiti minimi** di formazione ed esperienza ai fini dell'assunzione.

Per anno educativo si intende un periodo di effettivo servizio di almeno 9 mesi.

b) Vicario del Referente

Il Vicario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

b.1) essere un educatore in servizio presso l'Asilo Nido MAECI;

b.2) aver conseguito un titolo di studio tra quelli indicati nell'art. 15, lett. a.1);

b.3) aver maturato una previa esperienza di almeno 7 anni come educatore in asili nido applicanti un progetto educativo di ispirazione/approccio montessoriano.

c) Educatore

Gli educatori devono essere in possesso di :

- diploma di scuola magistrale; diploma di assistente alla comunità d'infanzia; diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale; diploma di liceo socio-psicopedagogico; diploma di tecnico dei servizi sociali; diploma di operatore dei servizi sociali; diploma di maturità tecnica femminile (con indirizzo dirigente di comunità); diploma di vigilatrice d'infanzia; diploma di assistente all'infanzia; diploma di puericultrice; titoli superiori indicati alla lettera a)

- competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e relazionale.

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni educativi come educatore in servizi educativi di tipo montessoriano rivolti alla fascia di età da tre a trentasei mesi di età. Previo nulla osta della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, soltanto qualora l'OEA riscontri - temporaneamente - delle difficoltà nel reperimento di personale munito di quest'ultimo requisito, l'OEA potrà inserire nell'organico del Nido personale con un'esperienza professionale specifica in servizi educativi di tipo montessoriano inferiore rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato. Ciò, a condizione che il personale prescelto sia in possesso di adeguata e specifica formazione. In tal caso, l'OEA si impegna ad adottare uno specifico programma di "*tutoring*" al fine di favorire l'ottimale inserimento del personale nuovo assunto - al Nido.

c) Cuoco: essere in possesso di:

- diploma di istituto professionale alberghiero a indirizzo specifico con esperienza professionale di almeno tre anni o comprovata esperienza formativa in materia (es. corso professionale specifico rilasciato o riconosciuto da enti pubblici), ed esperienza professionale di almeno cinque anni.

d) Personale ausiliario: essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado e comprovata esperienza professionale, per almeno 2 anni educativi, in servizi educativi/ricreativi rivolti alla fascia di età da tre a sei anni.

e) Segretario: essere in possesso di:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- comprovata esperienza professionale di segretario, per almeno 3 anni educativi, in servizi educativi/ricreativi rivolti alla fascia di età da tre a trentasei mesi di età.

f) Medico specializzato in pediatria: essere in possesso di

- Laurea in medicina con specializzazione in pediatria.
- comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni.

I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale neo-assunto impiegato presso l'Asilo Nido, nonché da quello supplente.

ART.16 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE

Per quanto attiene all'orario di lavoro da dedicare alle attività accessorie al funzionamento del Nido si rimanda alla normativa specifica emanata a livello nazionale, regionale e comunale, nonché al presente Capitolato.

In particolare, l'OEA deve prevedere nell'orario di lavoro dei dipendenti in organico al Nido:

- per ogni unità di personale con funzione educativa, almeno n. 43 ore annue per le attività accessorie al funzionamento del Nido (di cui 18 ore per la programmazione, 10 ore per gli incontri con le famiglie, 15 ore per la formazione in servizio)
- per ogni unità di personale con funzioni ausiliarie, almeno n. 20 ore annue per le attività accessorie della funzione tra cui l'aggiornamento professionale e le riunioni organizzative.

ART.17 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale in servizio presso l'Asilo Nido è tenuto a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, di orari d'accesso, di permanenza, di circolazione nei locali del MAECI, deve essere provvisto di tutta la dotazione (abbigliamento ed eventuali accessori) da indossare durante le ore di servizio e dotato di cartellino di identificazione.

Il personale in servizio presso l'Asilo Nido è tenuto specificatamente:

- al rispetto e cura della propria persona;
- ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" sulla riservatezza dei dati;
- al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
- ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.

ART.18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OEA è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio.

L'OEA, ai sensi della normativa regionale e comunale in materia, deve garantire la formazione permanente, tenuto conto dei diversi bisogni formativi, garantendo attraverso di essa la qualificazione di tutto il servizio e promuovendo la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo.

L'OEA deve inoltre garantire la formazione del personale in materia di:

- sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio;
- sicurezza igienica servizio refezione - HACCP, con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti; Applicazione principi HACCP e misure di controllo; Rischi identificati e punti critici; Formazione specifica e appropriata sull'applicazione dei principi base del sistema ai cicli produttivi (HACCP);
- individuazione e primo trattamento di possibili situazioni di disagio dei bambini derivanti da abusi/maltrattamenti subiti.

L'OEA, a richiesta del MAECI, deve presentare il piano di formazione per il personale nelle materie sopra elencate, con relativo registro/attestazione di frequenza.

Oltre a quanto sopra, l'OEA è tenuto a garantire la formazione/aggiornamento integrativi, eventualmente offerti in sede di gara, secondo quanto previsto all'art.7.2. del presente Capitolato.

Entro il 30 settembre di ogni anno l'OEA deve trasmettere al MAECI, il piano della formazione del personale riferito al nuovo anno educativo, in linea con quanto sopra rappresentato.

Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

ART. 19 - INDUMENTI DI LAVORO

L'OEA deve fornire a tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente Capitolato, indumenti, calzature e materiale (guanti, mascherine, copricapo ecc), come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio.

Le divise (da fornirsi in numero di almeno due per ciascun dipendente) devono essere personalizzate per taglia e forma in base alla corporatura del singolo destinatario e vanno prontamente sostituite in caso di usura.

TITOLO IV SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI REFEZIONE

Tutte le indicazioni relative ai pasti dei bambini, differenziate per fasce d'età (menù giornaliero, tabelle dietetiche e grammature, specifiche tecniche delle derrate, ecc) sono quelle in uso negli asili nido gestiti dal Comune di Roma.

L'OEA si impegna inoltre a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche certificate dal medico, nonché menù alternativi per esigenze religiose previa richiesta scritta dei genitori.

L'OEA è tenuto a preparare giornalmente i pasti destinati agli utenti dell'Asilo Nido, utilizzando esclusivamente la cucina presente nella struttura che deve essere funzionante dal primo giorno di avvio del servizio oggetto del contratto.

E' fatto pertanto divieto all'OEA di produrre pasti al di fuori della cucina presente nella struttura, salvi casi eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivati e preventivamente comunicati al MAECI.

Si precisa che, diversamente dalle attrezzature e dagli impianti di cucina (che sono messi a disposizione dal MAECI), la tegameria (es. pentolame e quant'altro possa servire per la cottura dei cibi) e l'utensileria per la preparazione dei pasti (es. mestoli, ecc,), nonché la stoviglieria per il loro consumo (es. piatti, bicchieri, posate e biberon), le tovagliette e ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua) dovranno essere fornite dall'OEA, per tutta la durata del contratto.

Oltre che la preparazione, il confezionamento, la somministrazione dei pasti ai bambini, è a carico dell'OEA l'approvvigionamento delle derrate, il porzionamento e la spezzettatura delle preparazioni gastronomiche.

L'OEA si impegna all'erogazione del servizio di refezione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire l'integrale rispetto della normativa vigente relativa:

- agli alimenti per la prima infanzia;
- agli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini;
- formule per lattanti e formule di proseguimento.

Esse dovranno prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, Dop, Igp e Stg.

ART.21 - OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'OEA, entro un mese dall'inizio delle attività, deve redigere e applicare, presso la cucina dell'Asilo Nido e presso il luogo di consumo dei pasti, un manuale di buona prassi igienica redatto a norma di legge e

sottoposto a verifica da parte del MAECI, nonché il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

L'OEA, a richiesta del MAECI, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi della normativa di riferimento vigente.

ART.22 - OBBLIGHI NORMATIVI DI TIPO IGIENICO SANITARIO

L'OEA nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle stesse e dalle specifiche tecniche in uso presso gli asili nido del Comune di Roma.

ART.23 - IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le “Buone Norme di Produzione” (G.M.P.) scaturenti dal manuale di Autocontrollo.

Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.

ART.24 - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE

L'OEA, al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo.

I campioni così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive.

Detti campioni sono da ritenersi a gratuita disposizione del MAECI ed aggiuntivi ad eventuali altri “pasto test” richiesti dalle norme sanitarie vigenti.

ART.25 - DIVIETO DI RICICLO

L'OEA deve garantire che non sarà effettuata nessuna forma di riciclo. Per riciclo si intende l'utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche, di eccedenze di produzione o di avanzi.

TITOLO V PULIZIA E IGIENE AMBIENTI

ART.26 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA esegue, a mezzo di personale specializzato appositamente dedicato, pulizie giornaliere e periodiche, nonché quelle straordinarie da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), secondo le seguenti modalità:

- a) **Pulizia - sanificazione giornaliera**, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
- b) **Pulizia - sanificazione periodica** che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, o mensile. Per l'attività di pulizia con cadenza mensile dettagliata nel prosieguo del presente articolo, si precisa che l'OEA non potrà fare ricorso al personale ausiliario in servizio presso il Nido MAECI. Suddette mansioni dovranno essere effettuate da personale esterno vigilato da un rappresentante dell'OEA, al di fuori dell'orario di servizio del Nido MAECI, secondo modalità e tempistiche da concordare con questa Amministrazione.
- c) **Disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale a cura di società specializzata del settore regolarmente iscritte, a norma della legge 82 del 25/01/94 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 274 del 7/07/97 e ss.mm.ii., nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per la disinfestazione contro topi, mosche, vespe, formiche, forbicette, blatte ed altri insetti, con cui l'OEA si obbliga a sottoscrivere apposito contratto con oneri a proprio carico.

Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché la terrazza esterna.

Le pulizie, di cui ai commi a) b) e c) devono comprendere: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, terrazza esterna, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, giochi, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

L'OEA deve inoltre rendersi disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e sanificazione ambientali e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire.

L'OEA è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento delle operazioni di pulizia-sanificazione, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Entro un mese dall'avvio del servizio oggetto del presente Capitolato e prima dell'inizio di ciascun anno educativo, l'OEA deve predisporre e consegnare al MAECI un piano dettagliato su tempi e modalità di pulizia degli ambienti, comprensivo degli interventi di disinfestazione di cui alla lettera c).

Relativamente agli interventi di cui ai punti a) e b), si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni da svolgere:

a) Pulizia e sanificazione giornaliera:

a. AMBIENTI ED ARREDI:

- i. Detersione e sanificazione tavoli e ripiani di lavoro;
- ii. Scopatura e sanificazione pavimenti delle sale, degli spazi comuni, del locale cucina e accessori, da eseguire in momenti fissi della giornata e ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
- iii. Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere;
- iv. Aspirazione tappeti;
- v. Riordino lettini dopo il riposo giornaliero

b. BAGNI:

- i. Detersione ed igienizzazione completa di lavabi e servizi igienici;
- ii. Scopatura e sanificazione pavimenti;
- iii. Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere

c. ACCESSORI E GIOCHI:

- i. Disinfezione biberon e ciucci;
- ii. Lavaggio della biancheria (lenzuola, bavaglini, ecc.)

d. LOCALE CUCINA:

- i. Scopatura e sanificazione pavimenti;
- ii. Pulizia e igienizzazione piani di lavoro;
- iii. Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere;
- iv. Pulizia piano cottura;
- v. Pulizia forno;
- vi. Lavaggio accurato di pentole, attrezzi da cucina e stoviglie dopo ogni utilizzo;
- vii. Pulizia carrelli scaldavivande;
- viii. Raccolta di tutto il materiale da rifiuto, sua collocazione negli spazi individuati per la raccolta differenziata o per il conferimento al normale servizio

b) Pulizia sanificazione periodica:

a. AMBIENTI ED ARREDI:

i. Settimanale:

1. Detersione specchi;
2. Pulizia a umido degli arredi;
3. Spolveratura caloriferi;
4. Deragnazione

ii. Mensile:

1. Lavaggio finestre;
2. Lavaggio porte;
3. In caso di tende, lavaggio delle stesse almeno tre volte nell'arco di un anno educativo;

4. Lavaggio vetri

b. BAGNI:

i. Settimanale:

1. Detersione e sanificazione arredi

ii. Mensile:

1. Disincrostazione lavandini e servizi igienici;
2. Lavaggio piastrelle;
3. Lavaggio vetri

c. ACCESSORI E GIOCHI:

i. Mensile:

1. Disinfezione giochi

d. LOCALE CUCINA:

i. Settimanale:

1. Pulizia a umido degli arredi;
2. Pulizia frigorifero

ii. Mensile:

1. Lavaggio vetri

L'OEA si obbliga ad eseguire le pulizie con personale, materiali, attrezzature e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- b) mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Per tale servizio si richiedono operatori addetti alle pulizie in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per i servizi all'infanzia.

I trattamenti di pulizia e di sanificazione degli ambienti e attrezzature della cucina e dei locali adibiti a refettorio e relative pertinenze, cioè servizi igienici, ripostigli, locali spogliatoi, devono essere effettuati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) Tutte le superfici, i piani di lavoro e le attrezzature devono essere oggetto di un accurato trattamento, a garanzia del mantenimento dei requisiti base d'igiene; in particolare la detersione deve garantire l'asportazione dalle superfici, oltre che dello sporco visibile, anche dei microrganismi presenti, con particolare riferimento ai patogeni. Occorre inoltre eliminare le incrostazioni al fine di aumentare il rendimento e la durata delle attrezzature;

- b) La pulizia delle superfici con le modalità suindicate si ritiene determinante per la successiva fase di disinfezione, che deve avvenire con principi attivi atti ad eliminare i microrganismi patogeni e a ridurre la carica batterica totale;
- c) prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, gli interruttori del quadro generale devono essere disinseriti.

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d'acqua diretti sui quadri elettrici.

Durante le operazioni di preparazione e cottura dei cibi è assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione e cottura detersivi di qualsiasi genere e tipo.

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguiti dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari.

Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, condotti dalla società specializzata individuata dall'OEA, dovranno perseguire gli obiettivi e seguire le modalità di seguito illustrate:

- a) Garantire con tempestività ed efficacia l'eliminazione di piccoli organismi animali e vegetali, molesti, infettivi o parassiti. Tali operazioni devono essere obbligatoriamente eseguite entro 10 giorni dalla consegna delle strutture ed attuate con cadenza almeno trimestrale. Ulteriori, tempestivi interventi vanno posti in essere ove se ne presenti la necessità.

Nei casi di infestazioni acute di specie infestanti, l'OEA deve provvedere alla disinfestazione entro un giorno. Di tali operazioni, ordinarie o urgenti, deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione del prodotto utilizzato che l'OEA inoltrerà al MAECI.

- b) Garantire tutte le operazioni, anche non esplicitate nei punti precedenti del presente Titolo, finalizzate a rendere salubri gli ambienti.
- c) Ogni prodotto utilizzato non deve essere classificato come tossico o altamente tossico neppure per la vita acquatica. Contro mosche ed insetti vanno preferite forme di disinfestazione che non prevedano il ricorso all'uso di prodotti chimici (es. lotta biologica, utilizzo di lampade UV ecc.).

ART.27 - SERVIZI DI PICCOLA LAVANDERIA

L'OEA deve provvedere al ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria piana (lenzuolini, bavaglini, ecc) utilizzata presso l'Asilo Nido. L'OEA non può sollevare alcuna eccezione circa lo stato di sporco della biancheria da lavare.

Il processo di lavaggio deve garantire l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia.

I capi di biancheria per i quali non è stato possibile raggiungere tali risultati dovranno essere eliminati e prontamente sostituiti.

I capi di biancheria che, ad esclusivo giudizio del MAECI, risultassero non conformi dovranno essere immediatamente sostituiti con materiale avente le medesime caratteristiche.

ART.28 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI

L'OEA deve garantire l'impiego di prodotti detergenti e sanificanti conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni. Vanno preferiti prodotti con marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE).

I detersivi e/o disinfettanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni e nelle schede di sicurezza degli stessi, disponibili sul luogo anche per eventuali controlli. Va preferito l'uso di sistemi automatici di diluizione e dosaggio dei detersivi, finalizzati ad ottenere soluzioni pronte all'uso con il minor consumo di prodotto possibile.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. Durante il loro impiego dovranno essere collocati su apposito carrello.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

ART.29 - RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dalla cucina e dai locali di consumo dei pasti devono essere raccolti, a cura e spese dell'OEA, negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

L'OEA ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.

TITOLO VI

NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART.30 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'OEA deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Al momento della stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, l'OEA si impegna a sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) che formerà parte integrante del contratto.

Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, l'OEA - coordinandosi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione del MAECI - deve redigere il proprio piano di sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi (DVR) per l'Asilo Nido.

L'OEA - sempre coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione del MAECI - deve altresì adeguarsi al piano di emergenza e di evacuazione del MAECI provvedendo all'informazione ed alla formazione del proprio personale.

I suddetti documenti devono essere conservati presso i locali dell'Asilo Nido ed essere consegnati in copia alla DGAI Ufficio II.

L'OEA si impegna a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ed a farsi carico della loro formazione ai sensi della normativa vigente.

L'elenco delle suddette figure e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate alla DGAI Ufficio II e alla DGAI Ufficio VI.

L'OEA dovrà infine predisporre e far affiggere a proprie spese, all'interno dei locali dell'Asilo Nido, la segnaletica prevista dalla normativa vigente in materia di prevenzione e antinfortunistica.

TITOLO VII

BENI IMMOBILI E MOBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ONERI A CARICO DEL MAECI

ART. 31 - UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Il MAECI, a seguito della sottoscrizione del contratto e previa redazione del Verbale di Consegna, redatto in triplice copia, mette a disposizione dell'OEA, per l'intera durata del contratto, i locali costituenti la struttura dell'Asilo Nido.

Essi comprendono cucine, spogliatoio, aree di servizio, terrazza e locali per le attività educative come da planimetria allegata al presente Capitolato (**Allegato n. 2** da richiedere via PEC a dgai.06@cert.esteri.it).

Nel corso del rapporto, il MAECI, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare o sostituire con altri idonei i locali concessi in uso, senza che l'OEA possa pretendere indennizzi o modifiche del prezzo contrattuale. In tal caso l'OEA dovrà lasciare i locali liberi da persone e cose proprie nei termini che verranno comunicati ed occupare entro il termine fissato i nuovi locali.

I locali sono dotati degli impianti fissi, delle attrezzature (incluse quelle da cucina), delle macchine e degli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato e quantità in cui si trovano, che saranno presi in consegna dall'OEA, unitamente ai locali, previa redazione del Verbale di consegna.

L'OEA potrà, previa autorizzazione del MAECI, utilizzare anche altre attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio appaia funzionale al corretto svolgimento del servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza degli stessi rispetto al contesto di riferimento.

Resta inteso che quanto ulteriormente messo a disposizione dall'OEA ed eventualmente da questi installato, resterà di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto.

Il Verbale di Consegna, sottoscritto dal referente del MAECI e dal legale rappresentante dell'OEA, farà parte integrante dei documenti contrattuali. Al Verbale sarà allegato analitico inventario - custodito presso la DGAI Ufficio II - descrittivo dello stato dei locali, degli impianti fissi, delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all'OEA per l'espletamento del servizio.

L'OEA si impegna a mantenere in buono stato le attrezzature, gli arredi, le macchine e quant'altro ad essa affidato con Verbale di consegna, assicurandone in ogni momento un utilizzo corretto. L'OEA si impegna altresì ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria di attrezzature, macchine e arredi, nonché a tinteggiare le pareti prima dell'avvio di ciascun anno educativo (ad esclusione del primo anno) su richiesta di questa Amministrazione.

E' a carico dell'OEA l'onere di segnalare immediatamente alla DGAI Ufficio II ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, delle attrezzature, delle macchine, dei locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose.

A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna, l'OEA assume tutti i rischi per danni, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati. A riguardo si precisa che il MAECI è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti che saranno a carico totalmente dell'OEA.

In tal caso l'OEA dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto vi provvederà il MAECI addebitando all'OEA il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'OEA qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il MAECI di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.

Alla scadenza del contratto l'OEA è tenuto a riconsegnare al MAECI i locali, gli impianti fissi, le attrezzature, le macchine, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna deve risultare da apposito Verbale di riconsegna, redatto con le stesse modalità del Verbale di consegna.

Sarà a carico dell'OEA il reintegro del materiale mancante consegnatogli dal MAECI entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, il MAECI avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che l'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimangono di esclusiva proprietà del MAECI e non sono pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'OEA.

ART. 32 - ONERI A CARICO DEL MAECI

Il MAECI provvede a:

- a) mettere a disposizione dell'OEA, per tutta la durata del contratto, propri locali idonei (cfr. art. 31), nello stato in cui si trovano al momento della consegna;
- b) mettere a disposizione gli impianti, le attrezzature, le macchine, gli arredi e altro materiale idonei all'erogazione del servizio (cfr. art. 31) nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna;
- c) sostituire attrezzature ed arredi usurati e non più idonei all'uso, salvo quanto previsto all'art.31 per danni imputabili all'OEA;
- d) pagare le spese per acqua, energia elettrica, gas e telefono.
- e) sostenere le spese relative a imposte, tasse e obblighi derivanti dalla gestione dell'immobile;
- f) effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto idrico sanitario ecc) e della terrazza, nonché la manutenzione straordinaria di attrezzature, macchine ed arredi, fermo restando l'onere per l'OEA di segnalare immediatamente alla DGAI Ufficio II ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento; saranno tuttavia in ogni caso a carico dell'OEA le spese per riparazioni in caso di malfunzionamento dei beni causato da incuria o maldestro utilizzo.
- g) determinare le rette a carico delle famiglie degli utenti e a comunicarle annualmente all'OEA;
- h) elaborare la graduatoria di ammissione al Nido e a darne comunicazione all'OEA;

- i) comunicare all'OEA le ammissioni durante l'anno educativo e la prima data disponibile per l'ambientamento;
- j) corrispondere all'OEA il corrispettivo dovuto per i servizi espletati, secondo quanto previsto all'art.36;
- l) effettuare a proprie spese le pulizie delle aree esterne (es. scale, vetri esterni, corridoi esterni);
- m) effettuare, a proprie spese, la disinfestazione delle citate aree esterne.

TITOLO VIII MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

ART.33 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente Capitolato e con riferimento a quanto descritto all'art. 9 a).

Il MAECI si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del presente Capitolato per il tramite dell'Ufficio VI della DGAI. In ordine al puntuale adempimento di tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato ed in generale per l'effettuazione del servizio, entro la data di avvio del servizio l'OEA si impegna a nominare una persona di riferimento nei rapporti con il MAECI.

Esso effettua i necessari controlli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio, nonché la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato e a quelle ulteriori offerte in sede di gara.

I controlli da parte del MAECI possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'OEA, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione.

Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l'OEA o con persona da questi delegata anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente l'OEA o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 60 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e l'OEA non può in alcun modo inficiarne la validità.

Resta inteso che nessun compenso spetta all'OEA per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

L'OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno generate.

I controlli e le ispezioni effettuate dal MAECI non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.

Inoltre, il MAECI-DGAI Ufficio VI potrà invitare i genitori a designare propri rappresentanti ai fini della costituzione di una Commissione di vigilanza sull'Asilo. La composizione della Commissione sarà comunicata dal MAECI all'OEA ed alla Direzione del Nido. La Commissione avrà il compito di coadiuvare il MAECI-DGAI Ufficio VI nella vigilanza sulla qualità del servizio, mediante l'effettuazione di opportune ispezioni e verifiche, con un preavviso della Direzione del Nido di almeno 72 ore. Le osservazioni sull'andamento del servizio e le eventuali proposte migliorative verranno inoltrate da detta Commissione esclusivamente all'Ufficio VI della DGAI.

ART.34 - DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

L'OEA è tenuto a predisporre e/o a conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli da parte del MAECI e di eventuali ulteriori soggetti ai sensi della normativa vigente.

In particolare, l'OEA è tenuto a mantenere presso i locali dell'Asilo Nido, dal primo giorno di avvio del servizio, copia dei seguenti documenti:

- Progetto gestionale ed educativo (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed Offerta tecnica);
- Verbale di consegna;
- Elenco del personale, relativo curriculum e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dal D.lgs.81/2008;
- Programma di turnazione del personale;
- Registro presenze del personale in servizio (posto in Segreteria);
- Piano della formazione per il personale;
- Registro presenze bambini e relative schede personali (posto in Segreteria);
- Manuale di autocontrollo in conformità al Reg. CE 852/2004 ed evidenze dell'applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002;
- Documentazione e Piani previsti dal D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, etc.);
- Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Specifiche Tecniche relative al servizio di Refezione del Comune di Roma, utilizzate per il presente contratto, ed elenco delle diete speciali eventualmente richieste e somministrate ai bambini;
- SCIA Cucina/Refezione;
- Registro delle manutenzioni;
- Verbali degli incontri/riunioni svolti presso l'Asilo Nido per le finalità descritte nel presente Capitolato.

ART. 35 - CUSTOMER SATISFACTION

L'OEA predispone ed attua, previa approvazione del MAECI, un sistema di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione degli utenti del servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del servizio.

A tal fine l'OEA, in accordo con il MAECI, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate almeno una volta per ciascun anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio.

Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- a. Qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna)
- b. Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio)
- c. Qualità del servizio di refezione (alimenti, etc.)
- d. Qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività Progetto educativo)
- e. Qualità della partecipazione delle famiglie.

TITOLO IX ASPETTI CONTRATTUALI

ART. 36 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo mensile spettante all'OEA in base all'offerta economica da quest'ultimo presentata in sede di gara è dovuto solo per i mesi di effettiva erogazione del servizio.

Pertanto, niente è dovuto all'OEA nel mese di agosto degli anni 2023, 2024 e 2025 o nel caso di interruzione del servizio non dipendente dalla volontà del MAECI. In quest'ultima circostanza, qualora l'interruzione del servizio sia determinata dalle competenti autorità per ragioni di sicurezza sanitaria, ordine pubblico, incolumità, potrà essere valutato il pagamento di un servizio alternativo "a distanza", previo accordo specifico tra l'OEA e il MAECI. Il corrispettivo dovuto all'OEA per l'erogazione nel periodo di interruzione del servizio "in presenza" del progetto "a distanza" condiviso con il MAECI non potrà comunque eccedere il corrispettivo mensile spettante all'OEA in base all'offerta economica da quest'ultimo presentata in sede di gara per i mesi di effettiva erogazione della prestazione.

Nel caso di inserimento di un bambino disabile, il corrispettivo mensile spettante sarà aumentato del costo aggiuntivo - opportunamente documentato - sostenuto dall'OEA per l'eventuale impiego di personale di sostegno previamente concordato con questa Amministrazione ai sensi degli artt. 4 e 12 del presente Capitolato.

Le rette a carico delle famiglie sono determinate dal MAECI a suo insindacabile giudizio e verranno rese note annualmente in tempo utile per l'iscrizione. E' fatto divieto all'OEA e ad ogni suo dipendente di richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione finanziaria.

I genitori verseranno direttamente all'OEA la rata dovuta per il periodo di effettiva iscrizione all'Asilo Nido, indipendentemente dalla frequenza. Nel caso in cui l'iscrizione/rinuncia al Nido sia effettuata nel corso del mese, il corrispettivo mensile pagato dal MAECI e le rette mensili versate dalle famiglie all'OEA sono comunque dovute per intero.

Il MAECI provvederà al pagamento dell'importo residuo risultante dalla sottrazione delle rette mensili versate dalle famiglie direttamente all'OEA dal corrispettivo mensile complessivo dovuto.

Il MAECI DGAI Ufficio VI provvederà al pagamento del corrispettivo spettante per anno educativo in n.11 rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell'OEA di regolare fattura mensile completa degli allegati e del rendiconto sull'andamento del servizio di cui all'art. 9 a.3.

Nel caso di applicazione di penali, a valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture dovranno recare l'indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio.

Compatibilmente con la disponibilità di fondi sul relativo capitolo di Bilancio, il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte della DGAI Ufficio VI della fattura con i relativi allegati.

I pagamenti, saranno condizionati alle preventive verifiche previste dalla normativa vigente sulla regolarità della posizione contributiva, assicurativa e fiscale dell'OEA.

L'OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 37 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi nel primo anno di affidamento del servizio.

Successivamente, con validità a partire dall'inizio del secondo anno i prezzi potranno essere aggiornati, su richiesta dell'OEA e previa istruttoria da parte della Stazione appaltante, fino ad un incremento massimo pari al 75% della variazione percentuale del "Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (indice F.O.I.)" rispetto all'anno precedente.

L'istanza di revisione del prezzo dovrà essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

ART. 38 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'OEA - ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016 - deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotta al 5% dell'importo contrattuale in considerazione del possesso da parte dell'OEA della certificazione richiesta dalla Stazione appaltante nel Disciplinare di gara (art. 7.3 lettera e). Sono fatte salve le ulteriori riduzioni della garanzie previste dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia stato superiore al 20%, la garanzia definitiva deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103 comma 1). Come previsto dall'art. 103, comma 1, a suddetta garanzia si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, comma 7.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Il MAECI si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento.

ART.39 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI

Sono a carico dell'OEA tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto, nonché le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento (imposte di bollo e di registro, eventuali diritti di segreteria e copia, tasse ed imposte presenti e future, etc.). L'OEA provvederà altresì a rimborsare le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando relativo alla presente gara, in adempimento agli obblighi di legge stabiliti dagli artt. 72-73 del Codice, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

ART.40 - RESPONSABILITÀ- ASSICURAZIONI

Premesso che l'OEA è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione della presente gestione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione del servizio. L'OEA è obbligato, a presentare, idonee coperture assicurative, richiamate al punto 40.1. che segue, a garanzia dello svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. In particolare, l'OEA potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate:

- a) produrre polizza/e assicurativa/e contratta/e specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste nel presente articolo;
- b) produrre polizza/e di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti del presente articolo.

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle specifiche coperture richieste. Si precisa che potrà essere presentato o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. Il MAECI si riserva comunque la facoltà di richiedere l'integrale documento di polizza. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Le polizze dovranno prevedere una durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'OEA ha l'obbligo di avere sempre attive le polizze conformi a quanto indicato per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle annualità successive devono essere trasmesse al MAECI alle relative scadenze a comprova della validità dei contratti assicurativi presentati.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'OEA anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 40.1 SCHEMA POLIZZE ASSICURATIVE

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione alle attività oggetto dell'affidamento (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate), nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia deve intendersi estesa alla responsabilità dei soggetti beneficiari del servizio oggetto dell'appalto; ai dipendenti, ai soci, ai collaboratori e/o ad altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'OEA, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo

Art. 2 Massimale

€ 5.000.000 per sinistro/anno.

Art. 3 Clausole aggiuntive operanti per danni cagionati/derivanti/connessi a responsabilità per:

- a) conduzione dei locali sede dell'attività;
- b) preparazione e somministrazione di cibi e bevande e generi alimentari;
- c) danni a cose in consegna e/o custodia
- d) danni a terzi da incendio con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale;
- e) danni ai locali e alle cose trovatisi nell'ambito dello svolgimento dell'attività con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- f) responsabilità civile personale delle persone che a qualsiasi titolo partecipino all'attività oggetto dell'appalto;
- g) danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale
- h) organizzazione di eventi e manifestazioni
- l) inquinamento accidentale con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale

Art. 4 Novero dei terzi

Si considerano compresi nel novero dei terzi il MAECI, i suoi dipendenti, i bambini utenti del servizio, nonché gli adulti accompagnatori.

In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona.

Art. 3 Definizione di prestatore di lavoro

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:

- quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;
- quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;
- dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.

Art. 4 Modifiche contrattuali

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma oppure via PEC all'indirizzo PEC dgai.06@cert.esteri.it entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempimento del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

POLIZZA INFORTUNI

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che i bambini utenti dell'asilo, subiscano in occasione della loro permanenza presso la sede dell'asilo stesso, e in occasione di gite, passeggiate all'esterno della struttura e che abbiano per conseguenza la morte o un'invalità permanente.

Art. 2 Definizione di Assicurato

I bambini utenti del servizio oggetto dell'appalto, durante la loro permanenza nella sede sia in occasione di eventuali gite, passeggiate, eventi.

Art. 3 Casi e Capitali assicurati per persona assicurata

Caso Morte: € 300.000

Caso Invalidità permanente: € 300.000

Art. 4 Garanzie aggiuntive

- Rimborso spese mediche da infortunio (comprese spese odontoiatriche, lenti e montature occhiali, apparecchi acustici)
- Diaria da ricovero e da gesso/ immobilizzazione

Art. 5 Modifiche contrattuali

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma oppure via PEC all'indirizzo PEC dgai.06@cert.esteri.it entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

ART.41 - SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'OEA di subappaltare il servizio oggetto del presente contratto ex art. 4 del D.M. 2624 dell'11 febbraio 1985 concernente i servizi di Mensa ed Asilo Nido interni al MAECI.

ART.42 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è consentita solo al verificarsi delle condizioni previste ai sensi dell'art. 106 lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016.

ART.43 - FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'OEA, si applica quanto previsto dal Titolo III, Capo I del D.Lgs. 50/2016.

ART.44 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

In ogni caso di interruzione e/o sospensione del servizio, l'OEA deve darne avviso al MAECI con anticipo di almeno due giorni lavorativi, salvo motivate ed oggettive ragioni.

L'OEA deve rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss.mm.ii.

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al MAECI.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'OEA, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, scoppio di pandemie.

In ogni caso l'OEA non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.

ART.45 - INADEMPIMENTI E PENALI

Salva la risoluzione del contratto di cui all'art. 46, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, il MAECI ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'OEA le seguenti penali:

- a) Per il mancato affidamento dell'incarico di Referente alla persona indicata in sede di gara entro la data di avvio del servizio per cause imputabili all'OEA, a insindacabile giudizio del MAECI: **€ 5.000,00.**
- b) In caso di ritardo, imputabile all'OEA a insindacabile giudizio del MAECI, nell'affidamento dell'incarico di Referente alla persona indicata in sede di gara o a persona in possesso dei medesimi requisiti professionali: **€ 1.500,00** per ogni mese o frazione di mese di ritardo cumulato a partire dal secondo mese di esecuzione del servizio dalla sua data di inizio.
- c) In caso di affidamento dell'incarico di Referente a persona diversa da quella indicata in sede di gara e in possesso di requisiti professionali inferiori rispetto a quelli oggetto di valutazione della Commissione giudicatrice: **€ 4.000,00.**
- d) Per ogni mancato rispetto degli impegni relativi al restante personale impiegato, così come definito al Titolo III: **€ 3.000,00.**
- e) Per ogni episodio di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8.1 lett. c) riguardanti la tipologia di attività svolte dall'insegnante o dagli insegnanti di inglese, nonché dal personale impiegato a qualunque titolo nelle attività laboratoriali (obbligatorie e non) proposte dall'OEA in sede di gara e dal Pediatra, ai quali si estendono i predetti divieti: **€ 1.500,00.**
- f) Per ogni episodio di inosservanza dell'obbligo di sorveglianza/compresenza di un membro del gruppo educativo di cui all'art. 8.1 lett. d) riguardanti la tipologia di attività svolte dall'insegnante o dagli insegnanti di inglese, nonché dal personale impiegato a qualunque titolo nelle attività laboratoriali (obbligatorie e non) proposte dall'OEA in sede di gara e dal Pediatra, ai quali si estendono i predetti obblighi: **€ 2.500,00.**
- g) Per ogni episodio di inosservanza da parte del Pediatra del Nido MAECI delle prescrizioni indicate nell'art. 7.1 lett. i) per quanto concerne la modalità di svolgimento della propria attività professionale all'interno del Nido MAECI: **€ 2.500,00.**
- h) In caso di mancata nomina del Referente vicario e/o di mancato di raccordo con l'Amministrazione: **€ 1.500,00** per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella nomina rispetto alla data di inizio del servizio e/o di cessazione del precedente Referente vicario, e **€ 500,00.**
- i) Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel Progetto educativo e gestionale: **€ 1.500,00** per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
- j) Per ogni comportamento scorretto o sconveniente o caratterizzato da imperizia o negligenza degli operatori nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: **€ 500,00** per ciascun inadempimento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, del citato comportamento, o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà la richiesta di sostituzione del personale interessato ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato.
- k) Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero (grammatura, qualità di derrata e tipologia di preparazione gastronomica): **€ 1.000,00.**

- l) Per ogni carenza igienica delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi: € 3.000,00 per ciascun inadempimento.
- m) Per ogni mancanza/inadeguatezza dei materiali utilizzati, sia per il consumo dei pasti (bavaglino, coperti, tovaglioli, ecc.), sia per l'igiene personale dei bambini (pannolini, creme, saponi, salviettine e asciugamani), così come descritti nel presente Capitolato: € 1.500,00.
- n) Per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardante la conservazione delle derrate o quanto previsto dalle leggi in materia: € 3.000,00.
- o) Per ogni mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/2008: € 3.000,00.
- p) In caso di inosservanza degli orari di apertura e chiusura del servizio: € 300,00 per ogni ora o frazione di ora, salvo che il fatto non costituisca più grave adempimento.
- q) Per ogni ora o frazione di ora caratterizzata da sospensione o abbandono del servizio imputabile all'OEA: € 1.000,00.
- r) Per ogni ulteriore inadempimento rispetto a quanto previsto nel contratto: € 500,00 per ciascun episodio.

Il pagamento della penale non esonera l'OEA dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al MAECI e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Per l'applicazione delle penali verrà adottato il seguente procedimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato saranno contestati dall'Ufficio VI della DGAI all'OEA per iscritto.

L'OEA, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al MAECI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, il MAECI potrà applicare le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il MAECI compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'OEA a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione senza necessità di preventiva diffida, ulteriori accertamenti o procedimento giudiziario.

Il MAECI potrà applicare penali nei confronti dell'OEA sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo del contratto. In considerazione della natura periodica e continuativa del servizio, e della particolare tipologia di utenza cui esso è destinato, il superamento di suddetta soglia sarà considerato grave inadempimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 3.

ART.46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in materia di risoluzione, oltre a quanto stabilito dall'art.1453 c.c., il MAECI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'OEA, oltre all'eventuale applicazione della clausola penale di cui all'art. 45, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ulteriori danni, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;

- b) reiterata e grave violazione da parte dell'OEA della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta tecnica ed economica;
- c) interruzione del servizio per causa imputabile all'OEA, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- d) subappalto del servizio;
- e) cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste all'art. 42 del Capitolato;
- f) concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'OEA;
- g) raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell'importo complessivo);
- h) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato, comprovata dalla applicazione nei sei mesi precedenti di penali per un importo complessivo pari al 2,5% del valore complessivo del contratto;
- j) provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) utilizzo di personale non adeguato al servizio ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, sia dall'art. 15 del presente Capitolato;
- l) omissione o ritardo nel fornire o sostituire il personale per più di due volte nel corso dell'affidamento, a prescindere dalle soglie di riferimento stabilite per le penali di cui alle lettere g) e i);
- m) reiterata e non adeguatamente motivata sostituzione del personale educativo, oltre il limite del 30% delle presenze su base mensile, riferite al singolo operatore, a prescindere dalle soglie di riferimento stabilite per le penali di cui alle lettere g) e i);
- n) somministrazione di cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, a prescindere dalle soglie di riferimento stabilite per le penali di cui alle lettere g) e i);
- o) gravi deficienze, irregolarità e comportamenti scorretti ed inadeguati nell'espletamento degli interventi e dei servizi, con particolare riguardo alla tutela dei bambini, all'attività educativa e ai rapporti tra il personale e i bambini;
- p) grave e reiterata violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
- q) grave e reiterata violazione delle norme di igiene;
- r) inosservanza degli obblighi previsti dal Titolo III del presente Capitolato, nonché grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, a prescindere dalle soglie di riferimento stabilite per le penali di cui alle lettere g) e i) ;
- s) mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all'art.40;
- t) non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'OEA;

- u) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il MAECI potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'OEA, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per i casi sopra riportati, l'OEA, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il MAECI dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale e/o per indire una nuova gara per l'affidamento del servizio.

ART.47 - RECESSO

In materia di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART.48 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'OEA è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento di tali dati deve essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E' pertanto fatto divieto all'OEA ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'OEA.

ART.49- COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra l'OEA e il MAECI riferite al presente affidamento sono effettuate per iscritto con posta elettronica certificata o, in caso di impossibilità di funzionamento, con altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

ART.50 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione del contratto, il foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

Allegato 1 - Costi relativi al personale impiegato presso l'Asilo Nido MAECI nell'anno educativo 2020-2021;

Allegato 2 - Planimetria dei locali in uso all'Asilo Nido (richiedere mediante PEC all'indirizzo dgai.06@cert.esteri.it).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Consigliere di Ambasciata Piergabriele Papadia de Bottini